

CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO INTEGRATIVO PROVINCIALE DELLE AZIENDE INDUSTRIALI DEL SETTORE EDILE OPERANTI NELLA PROVINCIA DI MASSA CARRARA

Addì 16 febbraio 2022 in Carrara, presso la Delegazione di Massa Carrara di Confindustria Livorno Massa Carrara

tra

Ance Toscana Costa, rappresentata dal Presidente Matteo Venturi e dai sigg. Werther Cacciatori e Stefano Mignani, assistiti da Massimo Bani e Annalia Biso di Confindustria Livorno Massa Carrara

e

le Organizzazioni sindacali di categoria di Massa Carrara:

FENEAL-UIL rappresentata dal sig. Francesco Fulignani, dal sig. Daniele Battistini, dal sig. Giuseppini Franco e dal sig. Orlando Angeli;

FILCA-CISL rappresentata dal sig. Lorenzo Sichei e dal sig. Andrea Giannuzzi;

FILLEA-CGIL rappresentata dal sig. Leonardo Quadrelli, dal sig. Fabio Bonuccelli e dal sig. Franco Silvestri

- considerate le richieste avanzate dalle suindicate OO.SS. ed inviate con lettera del 15 dicembre 2020;
- tenuto conto dell'Accordo Nazionale di rinnovo del Ccnl edilizia del 18 luglio 2018;


dopo ampia ed approfondita discussione sono state definite le seguenti intese che compongono il Contratto Collettivo provinciale per i lavoratori del settore edili e affini della provincia di Massa Carrara integrativo del CCNL 18 luglio 2018.

PREMESSE

Le Parti, riconoscono l'importanza della contrattazione integrativa territoriale quale strumento di gestione e di indirizzo del Settore che, dopo un periodo di profonda crisi nel corso della quale si è assistito ad una radicale difficoltà ed assenza delle condizioni per il rinnovo del contratto stesso, sta vivendo, anche a causa dei bonus fiscali peraltro incerti nella durata e nell'entità, un periodo di ripresa delle condizioni economico-produttive.

In tale ambito, le Parti ritengono opportuno impegnarsi nella negoziazione di strumenti di carattere contrattuale che favoriscano la qualificazione del Settore attraverso la sicurezza degli addetti, la regolarità delle imprese e la qualità dei processi produttivi.

A tali scopi, la Parti hanno condiviso, nel rispetto delle percentuali previste dal CCNL del 18 luglio 2018 nell'ambito del contributo istituzionale Cassa Edile, da un lato misure finalizzate a migliorare le prestazioni extracontrattuali in favore dei lavoratori del Settore sia in termini di quantità delle stesse che di facilità di fruizione mediante snellimento delle procedure necessarie per il loro conseguimento, dall'altro azioni quali l'introduzione di una premialità rivolta alle imprese virtuose che, oltre ad essere in regola con le denunce ed i versamenti alla Cassa Edile, siano rispettose delle



vigenti norme in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro avendo adempiuto a tutti gli obblighi relativi.

Sul presupposto di quanto sopra, le Parti restano consapevoli della necessità di operare in uno scenario ancora incerto sotto il profilo delle prospettive di consolidamento stabile delle attività, in considerazione peraltro del progressivo e straordinario aumento dei prezzi delle materie prime e delle sempre maggiori difficoltà di reperimento della manodopera specializzata.

E proprio in tale contesto, le Parti individuano ancor più che nel passato il ruolo centrale sia della contrattazione collettiva territoriale, nell'ambito del perimetro che viene ad essa affidato dal CCNL, sia degli strumenti di bilateralità, il tutto associato a politiche di settore specifiche.

In particolare, sarà messo in campo un impegno alla valorizzazione e alla riqualificazione del personale degli Enti paritetici, anche attraverso una formazione mirata, puntando a rafforzare le competenze esistenti ed implementando la loro attività anche in funzione dei nuovi istituti e compiti che il CCNL attribuisce al Sistema della bilateralità con uno sguardo in particolare ai temi della regolarità e sicurezza sul lavoro, temi che le Parti si impegnano a riportare, in ogni sede, al centro del dibattito a tutela delle imprese e dei propri lavoratori.

ART.1 ENTI BILATERALI

Nel pieno convincimento che gli Enti Bilaterali sono indispensabili per lo sviluppo del settore e del territorio di Massa Carrara e che essi rappresentano una fondamentale risorsa per il settore stesso al fine di salvaguardare il livello di professionalità ed affidabilità dei lavoratori che vi operano, nonché l'integrità strutturale delle imprese operanti, le Parti contraenti ritengono necessario l'ottenimento di un costante miglioramento della funzionalità degli Enti Bilaterali Stessi.

A tal fine, si sottolinea che le azioni intraprese per il raggiungimento della sostenibilità finanziaria ed organizzativa degli Enti, hanno portato gli stessi ad essere tendenzialmente in linea con i parametri contrattuali stabiliti dal Ccnl 18 luglio 2018 ed in particolare all'Allegato II del Protocollo sugli Enti Bilaterali.


Ciò premesso, le Parti sono consapevoli delle sfide e delle opportunità che il settore deve essere in grado di affrontare in un periodo successivo ad una grave crisi quale quella conseguente alla pandemia che ha caratterizzato la situazione dell'intero Paese negli ultimi anni.

Ed è proprio in tale contesto in cui si evidenziano numerose necessità da parte delle imprese in termini di figure professionali, tecniche di lavorazione, nuovi materiali, che gli Enti Bilaterali devono costituire il punto di riferimento e di supporto sia per le aziende che per i loro lavoratori.

Ma per esserlo, gli Enti devono sapersi dotare delle professionalità necessarie in termini di efficienza e capacità professionali anche attraverso sinergie e collaborazioni con i territori all'interno dell'ambito regionale di appartenenza.

ART.2 PRESTAZIONI EXTRACONTRATTUALI

Le Parti concordano che, a decorrere dal 1° gennaio 2022, le Prestazioni extracontrattuali della Cassa Edile della provincia di Massa Carrara sono definite nelle assistenze di seguito elencate.

 2

Al loro finanziamento si provvede, ai sensi del CCNL del 18 luglio 2018, tramite lo 0,45% del contributo istituzionale Cassa Edile (pari al 2,25% come da tabella che segue) e nel limite della capienza di tale percentuale. In caso di superamento del predetto limite, si attingerà al Fondo Assistenza Lavoratori appositamente predisposto nel bilancio dell'Ente e comunque fino ad un massimo annuale di € 100.000.

Fermo restando che le assistenze sanitarie sono erogate attraverso l'utilizzo del Fondo Sanitario Nazionale SANEDIL, alimentato con il contributo dello 0,60% secondo le disposizioni previste dal CCNL e dei successivi accordi ed intese in materia, le Prestazioni extracontrattuali della Cassa Edile della provincia di Massa Carrara sono le seguenti:

- Contributi scolastici

Ai lavoratori iscritti in Cassa Edile che abbiano nel proprio nucleo familiare figli che frequentano la scuola primaria (c.d. scuole elementari), viene riconosciuto un contributo sotto forma di buono spesa/buono acquisto di € 50,00 all'anno per figlio fino ad un massimo di € 250,00.

Ai lavoratori-studenti che frequentano la scuola secondaria inferiore e superiore, iscritti in Cassa Edile, nonché ai lavoratori iscritti in Cassa Edile che abbiano nel proprio nucleo familiare figli che frequentano la scuola secondaria inferiore e superiore viene riconosciuto un contributo per l'acquisto dei libri scolastici di testo pari ad € 150,00 all'anno.

Ai lavoratori iscritti in Cassa Edile che abbiano nel proprio nucleo familiare figli che frequentano l'Università viene riconosciuto il rimborso del 50% delle tasse annuali universitarie (tassa di studio da certificare con copia dei bollettini attestanti il pagamento) fino ad un massimo di € 1.500,00 a condizione che siano in corso regolare (60 CFU) e che abbiano la media di 24/30.

La documentazione necessaria per la richiesta dei contributi scolastici sarà reperibile presso gli uffici della Cassa Edile e sul sito della stessa.

- Rimborso spesa per Dichiarazione dei redditi

Ai lavoratori iscritti in Cassa Edile che presentino in Cassa la ricevuta di pagamento rilasciata dai CAF delle OO.SS. sottoscrittrici del presente accordo a cui il lavoratore si è rivolto per l'elaborazione del Mod.730 della dichiarazione dei redditi, viene riconosciuto un rimborso quantificato in € 20,00.


- Decesso causa malattia

Agli eredi dei lavoratori deceduti per malattia, è corrisposto un riconoscimento quantificato in € 1.000,00.

Documentazione richiesta: domanda su modulo predisposto dall'Ente Cassa; certificato di morte; certificato medico attestante le cause del decesso; atto notorio o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

- Decesso causa infortunio sul lavoro

Agli eredi dei lavoratori deceduti a causa di infortunio sul lavoro, è corrisposto un riconoscimento quantificato in € 5.000,00.



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a small number '3'.

Documentazione richiesta: domanda su modulo predisposto dall'Ente Cassa; certificato di morte; certificato medico attestante le cause del decesso; atto notorio o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà; dichiarazione INAIL.

- Premio matrimoniale

Al lavoratore iscritto in Cassa che contrae matrimonio, la Cassa Edile eroga un premio una tantum dell'importo di € 500,00.

Documentazione richiesta: domanda su modulo predisposto dall'Ente Cassa; certificato di matrimonio.

- Premio di natalità

Per la nascita di ogni figlio/a, al lavoratore iscritto in Cassa Edile, la Cassa erogherà un contributo quantificato in € 250,00.

Documentazione richiesta: domanda su modulo predisposto dall'Ente Cassa; estratto dell'atto di nascita del figlio/a con annotazione di paternità e maternità rilasciato, in carta libera, dall'Ufficio Anagrafe del Comune di nascita.

- Contributo a favore dei lavoratori che hanno figli portatori di handicap e che sostengono spese a causa di tale condizione

A favore dei lavoratori iscritti in Cassa Edile che abbiano figli che si trovano in condizioni di disabilità psichica, fisica e psicofisica e che sono costretti a sostenere delle spese a causa di tale condizione, la Cassa eroga, una volta all'anno, un contributo quantificato in € 1.500,00.

Documentazione richiesta: domanda su modulo predisposto dall'Ente Cassa (da presentare entro il 30 novembre dell'anno di riferimento, data alla quale il richiedente deve risultare in forza); documentazioni sanitarie rilasciate dalla competente struttura pubblica comprovante l'infermità fisica, psichica o psicofisica e relativa percentuale di infermità che non deve essere inferiore a 2/3; estratto dell'atto di nascita del figlio/a; certificazione rilasciata dagli Enti preposti dalla quale risulti che il portare di handicap è stato incluso nell'elenco trimestrale degli invalidi civili.


- Premio Apprendistato

Agli apprendisti che avranno svolto il tirocinio presso la Scuola di Formazione per la Sicurezza - S.F.S. - della provincia di Massa Carrara e che, al termine del periodo di apprendistato, effettuato presso una o più imprese iscritte alla Cassa Edile, avranno conseguito la qualifica, sarà corrisposto un premio nella misura di € 750,00.

- Contributi Straordinari

Il Comitato di Gestione dell'Ente Cassa Edile potrà esaminare e prendere in considerazione quei casi di particolare necessità che non rientrano nella normale regolamentazione assistenziale e deliberare l'erogazione di un contributo straordinario.

Documentazione richiesta: domanda su modulo predisposto dall'Ente Cassa; documentazione delle spese sostenute.



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the left, a smaller one in the middle, and several initials on the right. A small number '4' is visible below the middle signature.

REGOLAMENTO

Hanno diritto alle prestazioni tutti i lavoratori i quali, al verificarsi dell'evento per cui viene richiesta una qualsiasi delle prestazioni, si trovino alle dipendenze di un'impresa che abbia provveduto ad effettuare il regolare versamento degli accantonamenti e dei contributi.

Le Prestazioni Contrattuali sono corrisposte dalla Cassa Edile agli operai iscritti secondo le modalità previste dal CCNL e dagli Accordi Integrativi.

Le Prestazioni Extracontrattuali (Integrative) sono corrisposte a tutti i lavoratori dipendenti non in prova di imprese iscritte alla Cassa Edile i quali abbiano maturato almeno 800 ore nei 12 mesi precedenti la data dell'evento per il quale si chiede la prestazione.

Si computano a tale effetto le ore di lavoro ordinario prestato, nonché le ore di assenza dal lavoro per malattia, per infortunio sul lavoro e le ore di integrazione salariale.

Le richieste di tutte le prestazioni (ad esclusione dei contributi scolastici che hanno scadenze proprie: dalla fine dell'anno scolastico al 15/7 per la scuola primaria (scuole elementari); dall'inizio dell'anno scolastico entro il 15/11 per le scuole medie inferiori e superiori; nel periodo 1/10 – 15/11 per l'università) devono essere presentate, a pena di decadenza, sui moduli predisposti dalla Cassa Edile entro 90 giorni dal termine di ogni evento.

La Cassa Edile verrà autorizzata dal lavoratore, attraverso la firma del modello di richiesta assistenze allegato, ad effettuare verifiche a campione sulla correttezza delle autocertificazioni. Il lavoratore nei confronti del quale, a seguito di tale verifica, fosse accertata una falsa dichiarazione che comporti in tutto o in parte una erogazione non dovuta, sarà perseguito per legge e soggetto al recupero delle somme indebitamente percepite e non potrà più godere di assistenze e sussidi per i successivi 5 anni.

Sia le prestazioni Contrattuali che quelle Extracontrattuali (Integrative), in caso di mancata o non regolare iscrizione alla Cassa Edile (che si realizza solamente col versamento di tutti i contributi contrattualmente dovuti all'Ente stesso), sono a totale carico dell'Impresa.

Resta inteso che le Parti si incontreranno periodicamente per verificare l'andamento delle prestazioni assistenziali sia in relazione alla copertura finanziaria, sia in relazione alla soddisfazione degli utenti e ne valuteranno eventuali adeguamenti in base alle possibili mutate esigenze degli iscritti. Resta inteso che l'erogazione delle prestazioni extracontrattuali sarà effettuata fino ad esaurimento delle risorse a tal fine stanziato sull'apposito Fondo. Le Parti concordano di definire entro la fine del mese di aprile 2022 il Regolamento Tecnico di erogazione delle prestazioni extracontrattuali.


ART.3 NORMA PREMIALE

Le Parti convengono di istituire, in via sperimentale, un riconoscimento premiale a favore delle imprese che dimostrino una consolidata regolarità contributiva nonché un particolare impegno nell'attuazione di corrette misure di prevenzione e sicurezza. A tale riconoscimento si provvede, ai sensi del Ccnl del 18 luglio 2018, tramite l'1,05% del contributo istituzionale Cassa Edile (pari al 2,25% come da tabella che segue) e nel limite della capienza di tale percentuale.

Pertanto, a favore delle imprese che siano in possesso dei requisiti di seguito elencati, è stabilito un riconoscimento premiale pari alla riduzione del 20% dei contributi a loro carico versati alla Cassa Edile della provincia di Massa Carrara.

Per beneficiare di tale riduzione le imprese dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) essere iscritti alla Cassa Edile della provincia di Massa Carrara senza interruzioni da almeno 2 anni;



b) essere in regola con le denunce ed i versamenti dei contributi dovuti alla Cassa Edile da almeno 24 mesi (è consentito un massimo di 15 giorni di ritardo rispetto alle scadenze di quanto dovuto);

c) aver presentato regolarmente le schede anagrafiche dei lavoratori riferite alle denunce mensili dovute alla Cassa Edile e, conseguentemente, essere in regola con l'obbligo di formazione di 16 ore previsto per il primo ingresso dei lavoratori in edilizia e con la formazione obbligatoria prevista dalla vigente normativa di legge e di contratto;

d) essere in regola con le vigenti norme in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro ed aver adempiuto a tutti gli obblighi relativi;

e) aver denunciato, a decorrere dal mese successivo alla sottoscrizione del presente contratto collettivo di lavoro, 150 ore mensili ordinarie per ogni lavoratore da calcolarsi come media semestrale riferita agli operai dichiarati ogni mese e comprensiva delle ore di assenza per malattia, infortunio sul lavoro, festività, ferie e permessi (rol ed ex festività).

Tale riduzione decorrerà a partire dal mese di gennaio 2022; le premialità saranno erogate all'impresa che ne faccia richiesta entro il 31 dicembre di ogni anno, a partire dall'anno 2022, nel successivo mese di marzo, mediante bonifico disposto dalla Cassa Edile della provincia di Massa Carrara.

Per la concreta applicazione della presente norma premiale sarà definito un apposito Regolamento interno.

ART.4 CONTRIBUZIONE ALLA CASSA EDILE DELLA PROVINCIA DI MASSA CARRARA


Nell'ambito del contributo Cassa Edile pari al 2,25%, così come previsto dal CCNL 18 luglio 2018, lo 0,45% è attribuito al finanziamento delle prestazioni extracontrattuali così come definite all'art.2 del presente accordo e nel limite della capienza di tale percentuale mentre l'1,05%, al netto dei rimborsi per malattie e infortuni, è attribuito al finanziamento della premialità a favore delle imprese così come disciplinata dall'art.3 del presente accordo. Resta inteso che, qualora residuino comunque somme nell'ambito della gestione della premialità alle imprese (1,05%), le Parti definiranno nuove eventuali iniziative premiali a favore delle imprese stesse.

La Tabella delle contribuzioni dovute dalle imprese in favore della Cassa Edile a partire dal 1° gennaio 2022 è la seguente

	Totale	A carico Ditta	A carico lavoratore
Contributo Cassa Edile	2,25%	1,83%	0,42%
Contributo Vestiario	0,40%	0,40%	-----
Contributo S.F.S.	0,65%	0,65%	-----



6



Scuola edile			
Contributo S.F.S. CPT Edilizia	0,35%	0,35%	-----
Quote Serv. Sind. Territ.	0,95%	0,45% a carico ditta	0,50% a carico lavoratore
Quote Serv. Sind. Naz	0,446%	0,223%	0,223%
Contributo Anz. Profess. Edile	3,09%	3,09%	-----
Contributo Fondo Sanitario Naz	0,60%	0,60	-----
Contributo Fondo prepensionamento	0,20%	0,20%	-----
Contributo Fondo incentivi occupazione	0,10%	0,10%	-----
TOTALE CONTRIBUTI	9,036%	7,893%	1,143%

ART.5 CARENZA MALATTIA

Le Parti concordano che, a partire dal mese di marzo 2022, le imprese corrisponderanno un trattamento economico pari al 100% (coefficiente 1) degli elementi della retribuzione di cui all'art.26 del CCNL per i giorni di carenza di cui alla vigente normativa sul trattamento di malattia, indipendentemente dalla durata della malattia stessa, per le malattie insorte successivamente alla data del 1 febbraio 2022.

ART.6 INDENNITA' SOSTITUTIVA DI MENSA

L'indennità sostitutiva di mensa è aumentata, con decorrenza 1° gennaio 2022, ad euro 6,00 per ogni giornata di effettiva presenza al lavoro, pari ad euro 0,75 per ogni ora di effettivo lavoro ordinario prestato.

Relativamente al servizio mensa, il costo pasto sarà ripartito in ragione dell'85% a carico dell'azienda e del 15% a carico del lavoratore con un limite massimo di intervento da parte dell'impresa sul costo del pasto di euro 6,00. Resta inteso che il limite massimo di intervento da parte dell'impresa sul costo del secondo pasto (che continua ad essere a completo carico dell'impresa) da erogarsi solo ed esclusivamente nell'ipotesi in cui il personale pernotti in cantiere, sarà pari a 6,00 euro.

Tale indennità sostitutiva di mensa sarà erogata solo ed esclusivamente nelle aziende in cui non trova attuazione il servizio mensa e cesserà di essere corrisposta ai dipendenti all'atto dell'istituzione del servizio mensa stesso.

7

ART.7 INDENNITA' DI GUIDA

A decorrere dal mese di marzo 2022 è istituita l'indennità di guida pari ad € 1,00 lorde orarie calcolate sulle ore di lavoro ordinario a favore del dipendente che, in caso di trasferta in cantiere ubicato fuori dal Comune ove ha sede l'impresa e ad una distanza superiore ai 10 chilometri sia adibito alla guida del mezzo aziendale e al trasporto di altre persone (non intendendosi per tale il lavoratore che svolge le mansioni di autista), con assorbimento di eventuali trattamenti aziendali già erogati allo stesso titolo fino a concorrenza.

ART.8 INDENNITA' DI TRASFERTA

Fermo restando quanto previsto in proposito dall'art.21 del vigente CCNL, l'operaio in servizio comandato a prestare la propria opera in un cantiere diverso e fuori dal Comune rispetto a quello per il quale è stato assunto, ha diritto a percepire una diaria, oltre al rimborso delle spese di viaggio, da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art.24 del vigente CCNL, secondo i seguenti criteri:

- a) per distanze dal cantiere di assunzione superiori a 10 km: 10%
- b) per distanze dal cantiere di assunzione superiori a 15 km: 15%
- c) per distanze dal cantiere di assunzione superiori a 20 km: 20%
- d) per distanze dal cantiere di assunzione superiori a 40 km : 25%

ART.9 E.V.R.

In applicazione e nel rispetto di quanto stabilito dagli artt.12 e 38 del CCNL 1° luglio 2014, per i dipendenti delle imprese edili e affini della provincia di Massa Carrara viene confermato l'Elemento Variabile della Retribuzione – E.V.R. nella misura del 4% dei minimi di paga base in vigore alla data del 1° luglio 2014.

L'E.V.R. sarà correlato ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività nel territorio tenendo conto dell'andamento congiunturale del settore e non avrà incidenza sui singoli istituti retributivi previsti dalle norme di legge e di contratto (nazionale e territoriale), ivi compreso il TFR.



L'E.V.R. decorre dal 01/01/2022 e fino al 31/12/2023

Fermo restando che l'erogazione dell'E.V.R. dovrà effettuarsi con riferimento al contratto integrativo territoriale applicato al lavoratore indipendentemente dal luogo di esecuzione della prestazione lavorativa, le Parti terranno conto, per la sua determinazione, dei seguenti parametri:

- 1) numero dei lavoratori iscritti in Cassa Edile – peso ponderale 25%
- 2) monte salari denunciato in Cassa Edile – peso ponderale 25%
- 3) ore denunciate in Cassa Edile- peso ponderale 25%
- 4) numero di ore - allievo di formazione "16 ore" preo-assunzionali – peso ponderale 25%



8



Le Parti si incontreranno annualmente, entro il mese di gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, per la verifica ed il calcolo dell'E.V.R. che verranno effettuati, secondo le regole stabilite dal CCNL, confrontando i parametri sopra definiti su base triennale attraverso la comparazione dell'ultimo triennio, ovvero quello in cui l'ultimo anno di riferimento abbia disponibili tutti i dati relativi ai quattro indicatori, con il triennio immediatamente precedente. Per i dati annuali, si farà riferimento al momento della chiusura del bilancio della Cassa Edile.

L'E.V.R., determinato a consuntivo secondo le regole sopra espresse, verrà liquidato in quote mensili in busta paga ai dipendenti in forza. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro nell'anno di corresponsione, l'azienda provvederà al pagamento della parte maturata e non erogata.

Le Parti si danno atto che l'ammontare dell'E.V.R. come sopra determinato presenta le caratteristiche di variabilità ed incertezza richieste dalla vigente normativa di legge in materia di decontribuzione e detassazione delle erogazioni premiali.

Le imprese che, a seguito della verifica a livello aziendale dei risultati dell'E.V.R. provinciale, intendano procedere alla disapplicazione dell'istituto in relazione all'andamento aziendale, dovranno attivarsi secondo le modalità previste dall'art.38 del CCNL 1° luglio 2014.

ART.10 DECORRENZA E DURATA


Il presente Contratto collettivo provinciale di lavoro, integrativo del Ccnl 18 luglio 2018 si applica su tutto il territorio della Provincia di Massa Carrara e, fatte salve le specifiche decorrenze dei vari Istituti ivi previsti, ha validità dal 01/01/2022 al 31/12/2023 salvo diverse disposizioni della contrattazione collettiva nazionale.

Per la sua disdetta e tacito rinnovo valgono le norme del Ccnl.


Restano confermati gli istituti contrattuali contenuti nei precedenti accordi integrativi provinciali non modificati attraverso il presente accordo.

Letto, approvato e sottoscritto.

p. FENEAL – FILCA – FILLEA

The image shows four handwritten signatures in black ink, arranged vertically on the left side of the page. The signatures are written in a cursive style. The top signature is the most prominent, followed by three others below it.

P. ANCE Toscana Costa

The image shows four handwritten signatures in black ink, arranged vertically on the right side of the page. The signatures are written in a cursive style. The top signature is the most prominent, followed by three others below it.

Allegato – Bozza modulo unico valido per tutte le assistenze extracontrattuali compresi i contributi scolastici

Ente Cassa Edile Massa Carrara

Domanda di **ASSISTENZA** ■ **SUSSIDIO** ■

Il sottoscritto dichiara sotto la propria responsabilità, per quanto previsto dalla legge 127/97 e 191/98 che il familiare per il quale viene richiesta l'assistenza è un figlio a carico

FIRMA.....(Da firmare solo in caso di sussidio)

Il Sottoscritto.....Nato il.....a.....

Residente a.....Via.....

Tel.....Dipendente della Ditta.....

Preso atto di quanto stabilito dal regolamento e dalle prestazioni dell'Ente Cassa Edile Massa Carrara in merito alla concessione delle assistenze extra-contrattuali, allegando i documenti richiesti, rivolge domanda affinché gli sia concessa:

- 1) ■ **ASSISTENZE E SUSSIDI STRAORDINARI** specificare quale:.....
- 2) ■ **BORSE DI STUDIO**

Riservato alle borse di studio per le sole scuole elementari

Il Sottoscrittodichiara che il figlio/a.....

Per il quale fa domanda di sussidio per la borsa di studio per la prima volta nell'anno scolastico concluso ha frequentato la classe.....della Scuola Elementare.....nel Comune di

Autorizzo la Cassa Edile a fare verifiche sull'autentica delle mie dichiarazioni rese.

Luogo.....Data.....Firma.....

16
G.A.
10

~~Corrado Pini~~
DIB
Marta Venturi
[Signature]